



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU E TARI

Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente ai cittadini contribuenti, persone fisiche o titolari di Partita IVA, *di mettersi in regola autonomamente* con il Fisco, prima che una violazione per omesso o ritardato pagamento di tributi, venga accertata e notificata dall'Amministrazione Finanziaria.

In altre parole, il contribuente attraverso il ravvedimento, può sanare il mancato o ritardato pagamento dei tributi locali, come ad esempio IMU, TARI, o altre imposte, usufruendo anche di una sanzione ridotta + interessi legali, rispetto a quella altrimenti prevista in caso di **accertamento formale o automatizzato che solitamente è il 30% del tributo + interessi di mora.**

Il contribuente che per qualsiasi motivo, per dimenticanza, per impossibilità economica o di tempo, non riesce ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti entro la scadenza, **può ricorrere al ravvedimento pagando contestualmente tributo omesso, una sanzione ridotta e gli interessi legali.**

Pertanto, per tutti i contribuenti che, per vari motivi, non hanno pagato, ad esempio, le rate dell'IMU e della TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso. **Si precisa che il ravvedimento operoso si perfeziona solo ed esclusivamente con il contestuale versamento del tributo dovuto unitamente alle sanzioni e agli interessi calcolati come segue.**

ATTENZIONE: Le caratteristiche del ravvedimento operoso qui riportate fanno riferimento ai soli tributi locali (comunali) e non anche ai tributi gestiti da altri Enti che possono prevedere modalità diverse e ulteriori rispetto a quelle qui riportate.

Calcolo della sanzione ridotta

L'istituto del ravvedimento dei tributi locali, *funziona come un normale pagamento con modello F24* ma anziché pagare solo il tributo, occorre, **calcolare e versare la sanzione ridotta e gli interessi legali sulla base del periodo intercorso tra la scadenza e la data in cui il contribuente intende procedere con detto istituto.**

Nello specifico, in applicazione del ravvedimento operoso, per quanto riguarda le sanzioni ridotte e gli interessi, il contribuente che vuole rimediare autonomamente alla violazione di mancato o insufficiente pagamento di tributi deve calcolare sul tributo da versare le seguenti sanzioni e interessi legali:

- ***Ravvedimento pagato entro 14 giorni dalla scadenza originaria:*** il contribuente ha diritto a fruire del ravvedimento sprint che prevede l'applicazione di una **sanzione ridotta pari allo 0,1% da moltiplicare** per ogni giorno di ritardo;
- ***Ravvedimento pagato dal 15° al 30° giorno rispetto alla scadenza prevista:*** il contribuente ha diritto a fruire della **sanzione ridotta** prevista con il ravvedimento breve, ossia, **pari a 1,50%.**
- ***Ravvedimento pagato dal 31° al 90° giorno:*** si ha diritto a fruire della sanzione prevista dal ravvedimento breve, ossia, **sanzione ridotta pari all'1,67%;**
- ***Ravvedimento pagato dal 91° giorno ma entro 1 anno:*** il contribuente può ricorrere al nuovo ravvedimento intermedio con **sanzione ridotta pari al 3,75%.**;
- ***Ravvedimento pagato dopo 1 anno e fino a 2 anni:*** il contribuente può ricorrere al nuovo ravvedimento con una **sanzione pari al 4,29%;**

- **Ravvedimento pagato dopo 2 anni:** il contribuente può ricorrere al nuovo ravvedimento con una sanzione pari al 5,00%.

Calcolo degli interessi legali:

Come detto, per far sì che il ravvedimento operoso vada a buon fine e consenta quindi al contribuente che ha omesso o eseguito un pagamento insufficiente rispetto a quanto realmente dovuto, lo stesso deve versare, oltre al tributo e alla sanzione ridotta, scelta in base al numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza e l'effettivo versamento, anche gli interessi legali. Gli **interessi di legali**, sono stabiliti, ogni anno, da un apposito decreto del MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dal	Al	Saggio	Norma
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022	31/12/2022	1,25%	Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023	---	5,00%	Dm Economia 13/12/2022

Gli interessi che il contribuente deve calcolare per avvalersi del ravvedimento operoso per qualsiasi tributo, possono essere determinati utilizzando la seguente formula di calcolo:

Interesse al tasso legale (0,3) moltiplicato per il tributo moltiplicato per n° giorni trascorsi dalla violazione/365.

Esempio 1 - Versamento effettuato in data il 11/07/2016 (entro 14 gg dalla data di scadenza 30/06/2016) con Interesse al tasso legale (0,2):

Importo tributo	€ 100,00
Sanzione del 1,1 % (0,1 x 11 giorni)	€ 1,10
Interessi di mora per 11 gg =[100,00 x (0,2/100) x (11/365)]	€ 0,006
Totale da pagare	€ 101,10

Esempio 2 - Versamento effettuato in data il 01/08/2016 (dal 31° al 90° giorno dalla data di scadenza 30/06/2016):

Importo tributo	€ 100,00
Sanzione del 1,67 % del tributo (1,67/100) x 100	€ 1,67
Interessi di mora per 32 gg =[100,00 x (0,2/100) x (32/365)]	€ 1,75
Totale da pagare	€ 103,42

Compilazione Modello F24:

Il contribuente per fruire del ravvedimento operoso e mettersi così in regola con i pagamenti per qualsiasi tributo che risulti omesso, o effettuato in ritardo o di importo insufficiente, deve versare contestualmente il tributo omesso, la sanzione ridotta e gli interessi di mora, mediante la **compilazione del modello F24** barrando nel modello la casella "**Ravv.**" nella sezione "**Imu e altri tributi locali**" e indicando il relativo codice tributo sanzioni e interessi.

Per **Ravvedimento IMU** i codici tributo sono i seguenti: Interessi : 3923 Sanzioni : 3924

Per **Ravvedimento TARI** i codici tributo sono i seguenti: Interessi : 3945 Sanzioni : 3946